

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

ORDINANZA N. 42

DEL 2 - NOV 2015

OGGETTO: Sequestro sanitario e provvedimenti in focolaio di SCRAPIE CLASSICA.

IL SINDACO

- **VISTA** la relazione del Responsabile U.F. Sanità Animale del Servizio Veterinario - distretto di CASTELTERMINI Prot. N.82/M del 27/10/2014 dalla quale risulta che, presso l'azienda denominata Crapa Giuseppa, con il codice di identificazione aziendale IT 036 AG 007 ubicata in questo Comune, in contrada MINAGA, con centro aziendale georeferenziato Latitudine 37.5959 Longitudine 13.6253 di proprietà del Sig. Crapa Giuseppe nato a Cammarata il 03/05/1960 e residente in SAN GIOVANNI GEMINI Via DEL MANCUSO è stato riscontrato la presenza di un focolaio di SCRAPIE;
- visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934 e s.m.i.;
 - visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954 e s.m.i.;
 - visto il DPR 317/96;
 - visto il Reg CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina
 - visto il D.M. 08/04/1999 " norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini" e s.m.i.
 - visto il Reg. CE 999/2001 "Recanti disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e s.m.i.
 - visto il rapporto di prova n° A410/15 del 10/08/2015 emesso dall'Istituto Superiore di Sanità, relativo alla caratterizzazione molecolare dei ceppi di EST dei piccoli ruminanti con il quale è stato accertato che trattasi di SCRAPIE CLASSICA ;
 - atteso che nella fattispecie ricorrono le condizioni di carattere igienico-sanitario nonché la contingibilità e l'urgenza di provvedere alla eliminazione di tutti i capi ovini il cui corredo generico predispone a contrarre la Scrapie;

ORDINA

alla Sig.ra Crapa Giuseppa nata a Cammarata il 03/05/1960 e residente in SAN GIOV. GEMINI Via DEL MANCUSO, che viene individuato quale custode degli animali posti sotto sequestro sanitario

l'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

1. Il sequestro di n. 408 ovini e 51 caprini presenti in azienda i cui identificativi individuali sono riportati nei registri aziendali del Sistema Informativo Veterinario;
2. Il divieto di introduzione ed uscita degli animali dall'azienda salvo apposita e specifica autorizzazione del Servizio Veterinario del distretto di Casteltermini per gli agnelli e capretti di età inferiore ai tre mesi, destinati esclusivamente alla macellazione;
3. L' esecuzione delle indagini di laboratorio di tipo genetico tendenti ad individuare gli animali portatori degli Alleli sensibili alla Scrapie su tutti gli ovini presenti in azienda;
4. L'abbattimento e la distruzione delle carcasse di tutti i caprini presenti nell'azienda;
5. Il destino degli animali risultati suscettibili alle prove di genotipizzazione verrà successivamente disposto con altro atto secondo quanto previsto dall'Allegato VII capitolo B punto 2.2.2 opzione 2 previsto dal Reg. 630/2013 e dopo le eventuali deroghe richieste dai proprietari degli animali al Ministero della Salute;
6. Nell'azienda siano effettuate le opportune disinfezioni con Ipoclorito di Sodio al 2% o con Idrossido di Sodio 1M;
7. Comunicazione immediata al Servizio Veterinario di Casteltermini di ogni eventuale caso di morte di animali che dovranno essere distrutti nel rispetto del Reg. CE 1069/2009, nonchè di insorgenza in azienda di nuovi casi di malattia, sintomi nervosi, alterazioni comportamentali ;
8. Il latte e i prodotti lattieri non sono utilizzati per l'alimentazione dei ruminanti, ad eccezione di quelli all'interno di tale azienda.
9. Il documento commerciale che accompagna le partite di tale latte e tali prodotti lattieri e le confezioni contenenti tali partite devono recare chiaramente la seguente dicitura: «non può essere utilizzato nell'alimentazione dei ruminanti».
10. L'impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti tale latte e tali prodotti lattieri sono vietati nelle aziende in cui sono detenuti ruminanti.
11. I mangimi sfusi contenenti tale latte e tali prodotti lattieri sono trasportati per mezzo di veicoli che non trasportano contemporaneamente mangimi per ruminanti.IT 29.6.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179/67II latte.
12. Divieto di abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
13. Divieto di trasportare fuori dall'allevamento animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
14. Impedire l'accesso a persone estranee e tenere lontano cani, gatti ed altri animali da cortile ed in ogni caso impedire l'eventuale contatto con altri animali di luoghi vicini;
15. Di nominare custodi dei capi, del latte e/o dei prodotti lattiero-caseari provenienti dai capi dell'azienda posti sotto sequestro la Sig.ra, Crapa Giuseppa, come sopra meglio identificati, proprietari dei capi dell'azienda sopra indicata, che si assumono ogni responsabilità, ai sensi degli artt. 334 e 335 del C.P., in caso di mancata custodia connessa all'incarico affidato Loro;

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancanza osservanza alla prescrizione della presente ordinanza, costituisce violazione dell'Art.358 del T.U.L.L.SS. R.D. n°1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'Art 16, comma 1 del D.L. 22/05/1999 n° 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i tempi previsti, al Tribunale Amm.vo sezione di Palermo (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Corpo Di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per la corretta esecuzione della presente.

IL SINDACO